

Repertorio n.2453

Raccolta n.1178

ATTO COSTITUTIVO

Dell'associazione "Officina del Suono" - O.N.L.U.S., con sede a Udine.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno diciannove del mese di ottobre, in Udine via Morpurgo n.34.

Avanti a me Alberto Piccinini, notaio in Udine, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo,

intervengono:

- TAURINO ANDREA, nato a _____
a _____ in _____ codice fiscale _____
- BENINI PAOLA, nata a _____, residente a _____,
codice fiscale _____
- VILLA MASSIMO, nato _____ residente
a _____ .f. _____ ;
- CIGNOLA ANTONELLA, nata a _____, residente
a _____, codice fiscale _____
- LENTINI FEDERICO, nato a _____, re-
sidente a _____ codice fiscale _____
- MENTA PAOLO, nato a _____, residente a _____
codice fiscale _____

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere quest'atto con il quale vengono quanto segue:

Art.1) E' costituita tra i componenti, cittadini italiani, l'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/1997 sotto la denominazione di "OFFICINA DEL SUONO" - O.N.L.U.S..

Art.2) L'associazione ha sede in Udine, via Nervesa n.14/1.

Art.3) L'associazione ha durata illimitata, è apolitica, a-confessionale, e senza fine di lucro e si propone, esclusivamente, di:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso i soci fondatori e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale



di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

- porsì come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione potrà svolgere attività commerciali connesse a quelle istituzionali, ai sensi del D. Lgs. 460/1997, e della Circolare n. 168/E, del 26/06/1998.

L'associazione si prefigge di assumere la qualifica di ONLUS, nel rispetto del citato D. Lgs. 460/1997.

Art. 4) L'associazione è retta dallo statuto composto di 21 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dopo essere stato da me notaio letto ai componenti.

Art.5) A rivestire le cariche sociali sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, sono nominate le seguenti persone: quale presidente, Andrea Taurino; quale vicepresidente Paola Benini; quali consiglieri: Massimo Villa, Antonella Cignola, Federico Lentini, Paolo Menta, componenti predetti che dichiarano di accettare l'incarico.

Art.6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasei.

Art.7) Al presidente è dato mandato di registrare il presente atto e di effettuare la comunicazione di cui all'art. II del D. Lgs. 460/1997 (Anagrafe ONLUS) nei termini previsti.

Art.8) Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell'associazione.

Quest'atto, scritto su quattro pagine di un foglio da persona di mia fiducia, viene da me notaio letto ai componenti che lo approvano.

- F.to: Andrea Turino,
- Paola Benini,
- Massimo Villa,
- Antonella Cignola,
- Federico Lentini,
- Paolo Menta,
- Alberto Piccinini, notaio.



Allegato "A" al n.1178 di raccolta

Statuto

DENOMINAZIONE

1) L'associazione è denominata:

"OFFICINA DEL SUONO" - O.N.L.U.S.

SEDE

2) L'associazione ha sede in UDINE, via NERVESA n. 14/1.

DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale (così come disciplinate all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche), non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza, dell'istruzione e della formazione, ed in particolare si propone di:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso i soci fondatori e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via strumentale e non prevalente.

5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni



anno e valida per l'anno successivo.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili.

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. I soci recedenti od esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.



L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita, o consegnata a mano, a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

13) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi, cessando in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed i suoi membri sono rieleggibili.

15) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammon-



tare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, ove non sia stato nominato dall'assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il libro dei verbali delle assemblee e il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18) Il Presidente, personalmente o a mezzo di suo delegato, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, eventualmente delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 di-



cembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

NORME APPLICABILI

21) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to: Andrea Turino,
Paola Benini,
Massimo Villa,
Antonella Cignola,
Federico Lentini,
Paolo Menta,
Alberto Piccinini, notaio.

La presente è copia conforme all'originale atto, registrato a Udine il 30 ottobre 2006 al n.6152 serie 1-Pubblici liquidati Euro 171,72, che si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

Udine, 13 novembre 2006

Alberto Piccinini

